



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 113 del 14 Febbraio 2019

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A** inerente la modifica regolamentare dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 53 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 62 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 90 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 50 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 49 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A** inerente la modifica regolamentare all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **TESSERE FEDERALI 2018 - PROROGA VALIDITA' AL 31 MAGGIO 2019**

Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad ufficializzare la proroga della validità delle tessere 2018 rilasciate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, fino alla data del 31 maggio 2019.

##### **Allegati**

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 5 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI** pubblicata dalla L.N.D., avente per oggetto: Anno 2019 - Principali scadenze tributarie

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

| Calciatore |          | Nato       | Società                | Rilascio   | Scadenza   |
|------------|----------|------------|------------------------|------------|------------|
| ROVITO     | PASQUALE | 07.08.2003 | ASD BADOLATO           | 13.02.2019 | 04.02.2020 |
| CEPI       | MATTIA   | 18.09.2003 | ASD CHIARAVALLE CALCIO | 14.02.2019 | 04.11.2019 |
| FERA       | LUCA     | 29.05.2003 | ASD CHIARAVALLE CALCIO | 14.02.2019 | 04.11.2019 |

#### CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA UNDER 19

I calciatori sotto elencati sono convocati martedì 19 Febbraio 2019, alle ore 14.30 presso il Palazzetto dello Sport "Palapace", sito in Viale della Pace - Vibo Valentia, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale Under 19 di Calcio a Cinque, in vista della 58ª edizione del "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

|     | COGNOME    | NOME      | DATA NASCITA |     | SOCIETA'                   |
|-----|------------|-----------|--------------|-----|----------------------------|
| 1.  | BENAVOLI   | Saverio   | 05.09.1999   | ASD | BOVALINO CALCIO A CINQUE   |
| 2.  | SCORDINO   | Bruno Pio | 01.10.2001   | ASD | BOVALINO CALCIO A CINQUE   |
| 3.  | MANNELLA   | Giovanni  | 04.12.1999   | ASD | CITTA DI FIORE C5          |
| 4.  | MARANO     | Antonio   | 03.11.2000   | ASD | CITTA DI FIORE C5          |
| 5.  | MOSCA      | Remo      | 11.03.2001   | ASD | CITTA DI FIORE C5          |
| 6.  | LOMBARDO   | Cesare    | 04.09.1999   | ASD | ENOTRIA CITTA DI CATANZARO |
| 7.  | FRASCA     | Francesco | 09.09.1999   | ASD | FANTASTIC FIVE SIDERNO     |
| 8.  | MARTINIS   | Kevin     | 23.07.2000   | ASD | FANTASTIC FIVE SIDERNO     |
| 9.  | GIAMPA     | Giuseppe  | 21.08.2000   | ASD | FUTSAL CLUB FILADELFIA     |
| 10. | LACAVIA    | Fedele    | 07.01.2000   | ASD | FUTSAL CLUB FILADELFIA     |
| 11. | VALIA      | Giuseppe  | 03.03.2000   | ASD | FUTSAL CLUB FILADELFIA     |
| 12. | CICCARELLO | Matteo    | 07.08.2000   | ASD | FUTSAL FORTUNA             |
| 13. | ALI        | Simone    | 30.04.2001   | ASD | SENSATION PROFUMERIE C5    |
| 14. | BIONDINO   | Francesco | 02.03.2000   |     | SPORTING CLUB CORIGLIANO   |
| 15. | DE SIMONE  | Giorgio   | 02.03.1999   |     | SPORTING CLUB CORIGLIANO   |
| 16. | GRADILONE  | Alessio   | 12.04.2000   |     | SPORTING CLUB CORIGLIANO   |
| 17. | MONTALTO   | Adriano   | 05.04.2000   |     | SPORTING CLUB CORIGLIANO   |
| 18. | CRISPO     | Mattia    | 13.12.2000   | ASD | VIBO CALCIO A 5            |

#### STAFF

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dirigente Accompagnatore | Luppino Domenico     |
| Dirigente                | Della Torre Giuseppe |
| Commissario Tecnico      | Lombardo Andrea      |
| Collaboratore Tecnico    | Ungaro Nicola        |
| Preparatore Portieri     | Logatto Salvatore    |
| Medico                   | Funari Franco        |
| Collaboratore            | Ciciarello Luigi     |
| Massaggiatore            | Celi Maurizio        |

**CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per giovedì 21 febbraio 2019, alle ore 14.30 presso il Palazzetto dello Sport "Pala Naso", di Vibo Marina, sito in Viale delle Industrie, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Femminile, in vista della 58<sup>a</sup> edizione del "Torneo delle Regioni".

Le stesse dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

|     | COGNOME   | NOME            | DATA NASCITA |     | SOCIETA'                  |
|-----|-----------|-----------------|--------------|-----|---------------------------|
| 1.  | RUFO      | Bina Angela     | 05.11.2002   | ASD | CORIGLIANO ROSSANO FUTSAL |
| 2.  | CATALDO   | Micaela         | 18.05.1994   | CUS | CUS COSENZA               |
| 3.  | MERANTE   | Maria Teresa    | 13.04.1997   | CF  | CUS COSENZA               |
| 4.  | MERANTE   | Maria Grazia    | 13.04.1997   | CF  | CUS COSENZA               |
| 5.  | ANANIA    | Giada           | 12.04.1995   | ASD | FUTSAL CATANZARO          |
| 6.  | POLITO    | Alessia         | 11.02.2002   | ASD | FUTSAL CATANZARO          |
| 7.  | BAGNATO   | Sophie Charlot  | 25.10.1994   | ASD | FUTSAL VISIORAY CATANZARO |
| 8.  | BIANCO    | Lucia           | 20.08.1998   | ASD | FUTSAL VISIORAY CATANZARO |
| 9.  | MODESTIA  | Alessia         | 23.08.1993   | ASD | FUTSAL VISIORAY CATANZARO |
| 10. | PROCOPIO  | Martina         | 30.12.1995   | ASD | FUTSAL VISIORAY CATANZARO |
| 11. | CLEMENO   | Ilaria          | 25.05.1993   | ASD | MEDITERRANEO              |
| 12. | IMBESI    | Mariastella     | 20.10.1996   | ASD | MEDITERRANEO              |
| 13. | MACHEDA   | Antonella       | 15.05.1995   | ASD | MEDITERRANEO              |
| 14. | MANTI     | Antonia         | 07.11.1995   | ASD | MEDITERRANEO              |
| 15. | SPANO     | Alessia         | 22.03.1995   | ASD | MEDITERRANEO              |
| 16. | FOTI      | Annalisa        | 09.05.2000   | ASD | MIRABELLA                 |
| 17. | MACHEDA   | Alessia         | 27.09.1996   | ASD | MIRABELLA                 |
| 18. | MACRI     | Alessia         | 11.05.1999   | ASD | MIRABELLA                 |
| 19. | PRATICO   | Silvia          | 09.02.2002   | ASD | MIRABELLA                 |
| 20. | RICHICHI  | Ilenia          | 01.11.2002   | ASD | MIRABELLA                 |
| 21. | DRAGAN    | Vittoria Elena  | 08.04.2000   | ASD | PALLAGORIO CALCIO         |
| 22. | TURANO    | Fatolina Angela | 29.09.1993   | ASD | PALLAGORIO CALCIO         |
| 23. | LOPREVITE | Francesca       | 17.06.1996   | ASD | SAN NICOLA MELICUCCO      |
| 24. | PAPALEO   | Maria Rosa      | 28.01.1994   | ASD | STALETTI                  |

**STAFF**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dirigente Accompagnatore | Luppino Domenico     |
| Dirigente                | Della Torre Giuseppe |
| Commissario Tecnico      | Tramontana Vincenzo  |
| Preparatore Portieri     | Logatto Salvatore    |
| Medico                   | Funari Franco        |
| Collaboratore            | Ciciarello Luigi     |
| Massaggiatore            | Celi Maurizio        |

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### Modifiche al programma gare

#### **Gara PROMOSPORT = CASSANO SYBARIS del 17.02.2019 (ore 14.30)**

La gara a margine, giusta comunicazione della società ospitante avente affidamento provvisorio dell'impianto sportivo "R. Riga", nonché quanto disposto dal Comune di Lamezia Terme con delibera n. 34 del 05.02.2018, si disputerà sul campo comunale "R. Riga" di Lamezia Terme/S.Eufemia, sito in Località Pitizzani - Via Boccioni *"con la presenza di pubblico fino a 99 persone"*.

#### **Gara VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 = BRUTIAM COSENZA del 17.02.2019 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme con ordinanza n. 6 del 14.02.2019 e giusta comunicazione società ospitante, si disputerà "a porte chiuse - in assenza di pubblico" sul campo comunale "G. d'Ippolito" di Lamezia Terme/Nicastro, sito in Via Marconi.

#### **Gara BRANCALEONE = SAN LUCA del 16.02.2019 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito quanto trasmesso dal Comune di Brancaleone con ordinanza n. 4/2019 U.T.C., si disputerà sul campo comunale "P. Borrello" di Brancaleone *"inibendo l'accesso al pubblico all'interno della struttura, al fine di scongiurare eventuali pericoli per incolumità pubblica"*.

#### **Gara COMPRENSORIO ARCHI CALCIO = AFRICO del 16.02.2019 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "G. Aliquò" di Gallina/Reggio Calabria, sito in Via Miniera.

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### Modifiche al programma gare

#### **Gara SCOMMETTENDO.IT = CAPO VATICANO del 16.02.2019 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Tiriolo, sito in Contrada Cuture.

#### **Gara NEW ACADEMY SG = VIRTUS DIAMANTE del 23.03.2019 (ore 15.00)**

La gara a margine, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 27 dell'11.09.2018 (Calendario Campionato Prima Categoria) non sussistendo concomitanza con altro incontro, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà domenica 24 marzo 2019, ore 15.00.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

### Modifiche al programma gare

#### **Gara ENOTRIA CITTA DI CATANZARO = VIBO CALCIO A 5 del 16.02.2019 (ore 15.00)**

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante e, per come disposto dal Comune di Catanzaro con autorizzazione prot. n. 14961 del 13.02.2019 si disputerà "senza presenza di pubblico" sul campo "Palasport S. Gallo" di Catanzaro, sito in Via Brigata - Loc. Corvo.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

### Modifiche al programma gare

#### **Gara REGGIO FOOTBALL CLUB = 365ROCCELLAFUTSAL del 9.03.2019 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, in via del tutto eccezionale viene anticipata a venerdì 8 marzo 2019, ore 20.30.

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

### Modifiche al programma gare

#### **Gara FANTASTIC FIVE SIDERNO = POLISPORTIVA CITTANOVA del 17.02.2019 (ore 11.00)**

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Palestra Istituto G. Marconi" di Siderno, sito in Via Condassondolo - Circ. Nord.

#### **Recupero Gara LUDOS VECCHIA MINIERA = GALLINESE DL del 17.02.2019 (ore 11.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

### Modifiche al programma gare

#### **Gara ROCCELLA = MEDITERRANEO del 17.02.2019 (ore 17.0)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 16.00.

## 4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GIRONE A - 7 Giornata

| Squadra 1           | Squadra 2              | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto             | Indirizzo Impianto             |
|---------------------|------------------------|-----|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BOVALINESE          | SORIANO 2010           | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "CARTISANO"          | BOVALINO                       | LOC. BRICA -VIA DEGLI OLEANDRI |
| CORIGLIANO CALABRO  | OLYMPIC ROSSANESE 1909 | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "CITTA' DI CORIGLIAN | CORIGLIANO ROSSANO             | VIA CONTRADA BRILLIA           |
| COTRONEI 1994       | SERSALE CALCIO 1975    | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE COTRONEI             | COTRONEI                       | VIA DELLO STADIO               |
| CUTRO               | SCALEA 1912            | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE CUTRO                | CUTRO                          | VIA P.P.ZACCARDO               |
| GALLICO CATONA 2018 | CALCIO ACRI S.C.S.D.   | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "NINO LO PRESTI"     | REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.   | CONTRADA SANTA DOMENICA        |
| ISOLA CAPO RIZZUTO  | JONICA SIDERNO         | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "S.ANTONIO"          | ISOLA CAPO RIZZUTO             | LOCALITA SANT'ANTONIO          |
| PAOLANA             | TREBISACCE             | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "E. TARSITANO"       | PAOLA                          | CONTRADA TINA                  |
| REGGIOMEDITERRANEA  | BOCALE CALCIO ADMO     | R   | 17/02/2019 14:30 | PARCO LONGHI BOVETTO          | REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI | LOC. PARCO LONGHI BOVETTO      |

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GIRONE A - 7 Giornata

| Squadra 1                 | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                     | Localita' Impianto         | Indirizzo Impianto             |
|---------------------------|---------------------------|-----|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ATLETI COSENZA MORRONE    | MARINA DI SCHIAVONEA 1960 | R   | 16/02/2019 14:30 | CENTRO SPORTIVO "MARCA"      | COSENZA                    | VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI    |
| ROSSANESE                 | BELVEDERE 1963            | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "S. RIZZO"          | CORIGLIANO ROSSANO         | VIALE SANT'ANGELO 10           |
| CITTA AMANTEA 1927        | CITTA DI APRIGLIANO       | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "S.MEDAGLIA"        | AMANTEA                    | VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI |
| GARIBALDINA               | SAN FILI CALCIO 1926      | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE SOVERIA MANNELLI    | SOVERIA MANNELLI           | STRADA COMUNALE GRANARELLE "   |
| JUVENILIA ROSETO C.S.     | ROGGIANO 1973             | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE ROSETO CAPO SPULICO | ROSETO CAPO SPULICO/MARINA | VIALE OLIMPIA                  |
| PROMOSPORT                | CASSANO SYBARIS           | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "R. RIGA"           | LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA    | LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI    |
| SAN MARCO                 | SAMBIASE LAMEZIA 1923     | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "A.SPADAFORA"       | SAN MARCO ARGENTANO        | VIA DANTE ALIGHIERI            |
| VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 | BRUTIUM COSENZA           | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "G. D'IPPOLITO"     | LAMEZIA TERME/NICASTRO     | VIA MARCONI                    |

#### GIRONE B - 7 Giornata

| Squadra 1                | Squadra 2        | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto      | Indirizzo Impianto            |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| BRANCALEONE              | SAN LUCA         | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "BORRELLO"           | BRANCALEONE             | CONTRADA CORDOVA              |
| COMPRESORIO ARCHI CALCIO | AFRICO           | R   | 16/02/2019 14:30 | REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO" | REGGIO CALABRIA/GALLINA | VIA MINIERA                   |
| BORGIA 2007              | BAGNARESE        | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "A.CURTO"            | CATANZARO LIDO          | VIA MELITO PORTO SALVO        |
| FILOGASO                 | CITTA DI ROSARNO | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "M. TETI"            | FILOGASO                | LOCALITA VALENTE              |
| GIOIESE FOOTBALL CLUB    | AURORA REGGIO    | R   | 17/02/2019 14:30 | COM. POLIVALENTE STANGANELLI  | GIOIA TAURO             | VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI |
| GIOIOSA JONICA ASD       | REAL MONTEPAONE  | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE ROCCELLA JONICA      | ROCCCELLA JONICA        | VIALE DEGLI ULIVI             |
| ROMBIOLESE               | VILLESE ACCADEMY | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "S. LO SCHIAVO"      | ROMBIOLO                | LOCALITA CONVENTO             |
| STILESE A TASSONE        | TAVERNA          | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "G. MESITI"          | STILO                   | VIA CAMPO SPORTIVO            |

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 6 Giornata

| Squadra 1            | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                 | Localita' Impianto      | Indirizzo Impianto           |
|----------------------|---------------------------|-----|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| AMENDOLARA           | REAL MONTALTO CALCIO      | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE AMENDOLARA      | AMENDOLARA              | LOCALITA' PIANO RUSSO "      |
| GEPPINO NETTI        | ROSE CITY                 | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "G. SCORZA"     | MORANO CALABRO          | LOCALITA' CAPPUCCINI         |
| TAVERNESE            | PRAIATORTORA              | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "TAVERNA"       | MONTALTO UFFUGO/TAVERNA | VIA G. VERDI                 |
| VIRTUS DIAMANTE      | ROCCA CALCIO              | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "O.SCARCELLO"   | BELVEDERE MARITTIMO     | RIIONE S. ANTONIO ABATE      |
| FUSCALDO CALCIO 1973 | REAL SANT AGATA           | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "P.PROVENZANO"  | SAN LUCIDO              | P.LE DE COUBERTIN - POLELLA  |
| MIRTO CROSIA         | CETRARO FOOTBALL CLUB ASD | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "MASSIMO RUSSO" | MIRTO CROSIA            | LOCALITA' CENTOFONTANE       |
| NEW ACADEMY SG       | SAN LUCIDO CALCIO 2018    | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "SAN GIACOMO"   | ACRI/SAN GIACOMO        | LOCALITA' SAN GIACOMO D'ACRI |

### GIRONE B - 6 Giornata

| Squadra 1               | Squadra 2           | A/R | Data/Ora         | Impianto                  | Localita' Impianto    | Indirizzo Impianto            |
|-------------------------|---------------------|-----|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| KOMUNICANDO IKST        | CUS PSG             | R   | 16/02/2019 14:30 | COM. "POPILBIANCO"        | COSENZA               | VIA POPILIA                   |
| SILLANUM 2007           | CAMPORA             | R   | 16/02/2019 14:30 | COM. "A.CHIODO"           | SCIGLIANO             | VIALE DELLO SPORT             |
| SPORTING CATANZARO LIDO | CACCURESE           | R   | 16/02/2019 14:30 | COM. "A.CURTO"            | CATANZARO LIDO        | VIA MELITO PORTO SALVO        |
| CERVA                   | NUOVA ROGLIANO 2016 | R   | 17/02/2019 14:30 | COM. "R. FILIPPIS"        | CERVA                 | LOC COLLE DI ANDALI           |
| PALLAGORIO CALCIO       | SANTA SEVERINA 2012 | R   | 17/02/2019 14:30 | COM. PALLAGORIO           | PALLAGORIO            | VIA SPOLINGARI                |
| S.MAURO MARCHESATO      | SCANDALE            | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "MONS. G. MACRI" | SAN MAURO MARCHESATO  | VIA MADONNA DELLA CATENA      |
| STELLE AZZURRE S.G.F.   | KENNEDY J.F.        | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "V. MAZZOLA"     | SAN GIOVANNI IN FIORE | VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA |

### GIRONE C - 6 Giornata

| Squadra 1              | Squadra 2            | A/R | Data/Ora         | Impianto              | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto         |
|------------------------|----------------------|-----|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| PARGHELIA CALCIO       | SAN CALOGERO         | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "G. GRILLO"  | PARGHELIA          | C/DA CRIVO STRADA PROV 522 |
| PIANOPOLI              | BADOLATO             | R   | 16/02/2019 14:30 | COM. "P.CATANIA"      | PIANOPOLI          | VIA COSENTINI              |
| SCOMMETTENDO.IT FRONTI | CAPO VATICANO        | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE TIRIOLO      | TIRIOLO            | CONTRADA CUTURE            |
| VALLATA DEL TORBIDO    | BIVONGI PAZZANO 1968 | R   | 16/02/2019 14:30 | COM. MAMMOLA          | MAMMOLA            | VIA CANNAZZI-VIA MULINO    |
| CAULONIA 2006          | U.S. GIRIFALCO       | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "DICONE"     | CAULONIA MARINA    | LOCALITA' VASI'            |
| HIERAX                 | CHIARAVALLE CALCIO   | R   | 17/02/2019 14:30 | COM. ANTONIMINA       | ANTONIMINA         | CONTRADA BADESSA           |
| NUOVA VALLE            | ATLETICO MAIDA       | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE VALLEFIORITA | VALLEFIORITA       | VIA DELLO STADIO           |
| REAL MILETO            | MONASTERACE CALCIO   | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE MILETO       | MILETO             | LOCALITA' PIANO DI BRUNO   |

### GIRONE D - 6 Giornata

| Squadra 1                 | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                     | Localita' Impianto             | Indirizzo Impianto           |
|---------------------------|---------------------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| BIANCO                    | SAINT MICHEL              | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE BIANCO              | BIANCO                         | VIA MEDITERRANEO             |
| BORGIO GRECANICO 2015     | REAL                      | R   | 16/02/2019 14:30 | COMUNALE "S.SPINELLA"        | MELITO PORTO SALVO             | S.S. 106 LOC. MAROSIMONE     |
| CALCIO RAVAGNESE 2015     | LUDOS VECCHIA MINIERA     | R   | 16/02/2019 14:30 | PARCO LONGHI BOVETTO         | REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI | LOC. PARCO LONGHI BOVETTO    |
| SAN GAETANO CATANOSO      | FORTITUDO CALCIO REGGIO   | R   | 16/02/2019 14:30 | CENTRO SPORTIVO S. AGATA 1   | REGGIO CALABRIA                | VIA DELLE INDUSTRIE          |
| A.C. SCILLESE 2012        | POLISPORTIVA BOVESE ONLUS | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE BAGNARA CALABRA     | BAGNARA CALABRA                | LOC. PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT |
| DELIESE                   | SAN ROBERTO FIUMARA       | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE DELIANUOVA          | DELIANUOVA                     | VIA CARMELIA                 |
| PROPELLARO1919 SOCCER LAB | SAN GIORGIO 2012          | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE  | REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI | LOCALITA' CAMPOLI BOCALE     |
| ROSARNO CALCIO            | PALIZZI CALCIO            | R   | 17/02/2019 14:30 | COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" | ROSARNO                        | VIA MEDMA - LOC. GEREMIDIA   |

## COPPA CALABRIA

### GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata

| Squadra 1     | Squadra 2             | A/R | Data/Ora         | Impianto                 | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto          |
|---------------|-----------------------|-----|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| CAPO VATICANO | CALCIO RAVAGNESE 2015 | A   | 20/02/2019 14:30 | COMUNALE "S.GIOVANNI B." | RICADI/SAN NICOLO' | LOC. SAN NICOLO - C.DA MASA |
| CERVA         | PRAIATORTORA          | A   | 20/02/2019 14:30 | COMUNALE "R. FILIPPIS"   | CERVA              | LOC COLLE DI ANDALI         |

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### GIRONE A - 7 Giornata

| Squadra 1                 | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto    | Indirizzo Impianto            |
|---------------------------|---------------------------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CITTA DI COSENZA C5       | BOVALINO CALCIO A CINQUE  | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT "FERRARO" C/5       | COSENZA               | VIA POPILIA                   |
| CITTA DI FIORE C5         | CASOLESE                  | R   | 16/02/2019 16:30 | PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C  | SAN GIOVANNI IN FIORE | LOC. PIRAINELLA-PARCO COMUNE  |
| ENOTRIA CITTA DICATANZARO | VIBO CALCIO A 5           | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT "STEFANO GALLO" C/  | CATANZARO/CORVO       | LOC. CORVO-VIA BRIGATA CATANZ |
| HELLAS CIRO MARINA        | C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5 | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT CIRO MARINA C/5     | CIRO MARINA           | VIA PUNTA ALICE               |
| LAMEZIA SOCCER            | SENSATION PROFUMERIE C5   | R   | 16/02/2019 17:30 | PALAPACE C/5                  | VIBO VALENTIA         | VIALE DELLA PACE              |
| POLISTENA CALCIO A 5      | KROTON CALCIO A 5         | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO" | POLISTENA             | VIA E. BERLINGUER             |
| ROGLIANESE CALCIO A 5     | LM MIRTO CALCIO A 5       | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT ROGLIANO C/5        | ROGLIANO              | VIA EUGENIO ALTOMARE          |

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### GIRONE A - 7 Giornata

| Squadra 1                 | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto  | Indirizzo Impianto    |
|---------------------------|---------------------------|-----|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| AMANTEA CALCIO A CINQUE   | SILVER CITY               | R   | 16/02/2019 16:00 | COMUNALE BELMONTE CALABRO C   | BELMONTE CALABRO    | CONTRADA CERVELLA     |
| BOSCOLANDIA               | ROSSANO CENTRO STORICO C5 | R   | 16/02/2019 18:30 | IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE | ROVITO              | LOC. PIANETTE         |
| CRESCENDO                 | SOCCER MONTALTO C5        | R   | 16/02/2019 18:00 | PALASPORT PALAMILONE C/5      | CROTONE             | VIA VITTORIO VENETO   |
| PRATO SAN MARCO ARGENTANO | FUTSAL KROTON             | R   | 16/02/2019 18:30 | CUPOLA GEODETICA              | SAN MARCO ARGENTANO | LARGO ROCCO TRENTO    |
| SERRALONGA PERTINA        | DOMENICO SPORT            | R   | 16/02/2019 15:00 | C.S. PLAY SPORT               | ACRI                | VIA ALCIDE DE GASPERI |
| SPORTING CLUB CORIGLIANO  | GIOVE                     | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORTING                  | CORIGLIANO ROSSANO  | CONTRADA SANTA LUCIA  |

### GIRONE B - 7 Giornata

| Squadra 1                 | Squadra 2              | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto     | Indirizzo Impianto           |
|---------------------------|------------------------|-----|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| CATANZARO FUTSAL          | FANTASTIC FIVE SIDERNO | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT "S. ELIA" C/5       | SANT'ELIA DI PENTONE   | VIA NICOLAS GREEN            |
| CLUB QUADRIFOGLIO 97      | FUTSAL FORTUNA         | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT SOVERATO C/5        | SOVERATO               | VIA AMIRANTE                 |
| POLISPORTIVA CITTANOVA    | FUTSAL CLUB FILADELFIA | R   | 16/02/2019 15:00 | PALASPORT SCUOLA "L.CHITTI" C | CITTANOVA              | VIA GALILEO GALILEI 7        |
| PROPELLARO1919 SOCCER LAB | REGGIO FOOTBALL CLUB   | R   | 16/02/2019 15:00 | SPORTING CLUB BOCALE C C      | REGGIO CALABRIA/BOCALE | VIA SS. 106 4Â° TRATTO N.471 |
| ROSARNESE                 | LUDOS VECCHIA MINIERA  | R   | 16/02/2019 17:30 | PALASPORT ROSARNO "VARRA" C/  | ROSARNO                | LOC. VIA DON GREGORIO VARRA  |
| 365ROCCELLA JONICA FUTSAL | XENIUM                 | R   | 16/02/2019 15:00 | COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C | ROCCELLA JONICA        | VIALE DEGLI ULIVI            |

## CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

### GIRONE A - 6 Giornata

| Squadra 1         | Squadra 2                | A/R | Data/Ora         | Impianto                 | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto  |
|-------------------|--------------------------|-----|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| CRESCENDO         | SPORTING CLUB CORIGLIANO | R   | 17/02/2019 11:00 | PALASPORT PALAMILONE C/5 | CROTONE            | VIA VITTORIO VENETO |
| KROTON CALCIO A 5 | FUTSAL KROTON            | R   | 17/02/2019 09:00 | PALASPORT PALAMILONE C/5 | CROTONE            | VIA VITTORIO VENETO |

### GIRONE B - 6 Giornata

| Squadra 1          | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto         | Indirizzo Impianto           |
|--------------------|---------------------------|-----|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CITTA DI FIORE C5  | SERRALONGA PERTINA        | R   | 17/02/2019 17:00 | PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C  | SAN GIOVANNI IN FIORE      | LOC. PIRAINELLA-PARCO COMUNE |
| GIOVE              | BOSCOLANDIA               | R   | 17/02/2019 11:00 | IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE | ROVITO                     | LOC. PIANETTE                |
| SOCCER MONTALTO C5 | PRATO SAN MARCO ARGENTANO | R   | 17/02/2019 11:00 | C.S. SOCCER MONTALTO          | SETTIMO DI MONTALTO UFFUGO | VIA SETTIMO TORINESE         |
| CASOLESE           | CITTA DI COSENZA C5       | R   | 18/02/2019 17:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT        | CASALI DEL MANCO           | VIA FIANO                    |

### GIRONE C - 6 Giornata

| Squadra 1      | Squadra 2              | A/R | Data/Ora         | Impianto                    | Localita' Impianto              | Indirizzo Impianto |
|----------------|------------------------|-----|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| DOMENICO SPORT | SILVER CITY            | R   | 17/02/2019 11:00 | CAMPO "DOMENICO CARBONE" C/ | SAN LUCIDO                      | CONTRADA POLELLA   |
| LAMEZIA SOCCER | FUTSAL CLUB FILADELFIA | R   | 17/02/2019 11:00 | C.S. "LA MARINELLA" A       | LAMEZIA TERME RESID. LAMARINELL | VIA R. MICELI, 12  |

### GIRONE D - 4 Giornata

| Squadra 1            | Squadra 2        | A/R | Data/Ora         | Impianto           | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|----------------------|------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CLUB QUADRIFOGLIO 97 | CATANZARO FUTSAL | R   | 18/02/2019 15:00 | C.S. SAN FRANCESCO | DAVOLI MARINA      | VIA PIANI DI BELLA |

### GIRONE E - 6 Giornata

| Squadra 1                 | Squadra 2                | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto           |
|---------------------------|--------------------------|-----|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| FANTASTIC FIVE SIDERNO    | POLISPORTIVA CITTANOVA   | R   | 17/02/2019 11:00 | PALESTRA ISTITUTO G. MARCONI  | SIDERNO            | VIA CONDASSONDOLO-CIRC. NORD |
| POLISTENA CALCIO A 5      | BOVALINO CALCIO A CINQUE | R   | 17/02/2019 11:00 | PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO" | POLISTENA          | VIA E. BERLINGUER            |
| 365ROCCELLA JONICA FUTSAL | SENSATION PROFUMERIE C5  | R   | 17/02/2019 18:00 | COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C | ROCCELLA JONICA    | VIALE DEGLI ULIVI            |

### GIRONE F - 4 Giornata

| Squadra 1             | Squadra 2                  | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto      | Indirizzo Impianto         |
|-----------------------|----------------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| LUDOS VECCHIA MINIERA | GALLINESE DL               | R   | 17/02/2019 18:00 | MOMENTI SPORT "F. MOSCATO" C/ | REGGIO CALABRIA/GALLINA | VIA SACRAMENTO-BARACCONI   |
| XENIUM                | C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 | R   | 18/02/2019 19:00 | STADIO SANTORO C5             | VILLA SAN GIOVANNI      | VIA M. MESSINA C/DA LUPINA |

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### GIRONE A - 11 Giornata

| Squadra 1          | Squadra 2                 | A/R | Data/Ora         | Impianto                      | Localita' Impianto             | Indirizzo Impianto             |
|--------------------|---------------------------|-----|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BORGIA 2007        | SAN NICOLA MELICUCCO      | A   | 16/02/2019 15:00 | CALCETTO BOCCIOFILA           | BORGIA                         | CORSO MATTEOTTI                |
| FUTSAL CATANZARO   | CORIGLIANO ROSSANO FUTSAL | A   | 16/02/2019 17:30 | DA DEFINIRE                   | XXX                            | XXX                            |
| AUDACE DECOLLATURA | FUTSAL VISORAY CATANZARO  | A   | 17/02/2019 15:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT        | DECOLLATURA                    | VIA GESARIELLO                 |
| MIRABELLA          | CUS COSENZA               | A   | 17/02/2019 11:00 | C.S. MIRABELLA 'A' C/5        | REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE | VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA |
| ROCCELLA           | MEDITERRANEO              | A   | 17/02/2019 16:00 | COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C | ROCCELLA JONICA                | VIALE DEGLI ULIVI              |
| STALETTI           | PALLAGORIO CALCIO         | A   | 17/02/2019 15:00 | COMUNALE STALETTI             | STALETTI                       | VIA PROVINCIALE PER COPANELLO  |

## 5. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 6 Giornata - R |                       |       |  |
|---------------------------|-----------------------|-------|--|
| BOCALE CALCIO ADMO        | - CORIGLIANO CALABRO  | 1 - 2 |  |
| CALCIO ACRI S.C.S.D.      | - REGGIOMEDITERRANEA  | 2 - 3 |  |
| ISOLA CAPO RIZZUTO        | - BOVALINESE          | 3 - 0 |  |
| JONICA SIDERNO            | - CUTRO               | 1 - 2 |  |
| OLYMPIC ROSSANESE 1909    | - COTRONEI 1994       | 4 - 1 |  |
| SCALEA 1912               | - GALLICO CATONA 2018 | 2 - 1 |  |
| (1) SERSALE CALCIO 1975   | - PAOLANA             | 1 - 1 |  |
| TREBISACCE                | - SORIANO 2010        | 2 - 3 |  |

(1) - disputata il 09/02/2019

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 6 Giornata - R     |                             |       |  | GIRONE B - 6 Giornata - R |                            |       |  |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|--|---------------------------|----------------------------|-------|--|
| BELVEDERE 1963                | - ATLETI COSENZA MORRONE    | 1 - 1 |  | (1) AURORA REGGIO         | - ROMBIOLESE               | 1 - 5 |  |
| BRUTTIUM COSENZA              | - ROSSANESE                 | 3 - 1 |  | (1) BAGNARESE             | - GIOIOSA JONICA ASD       | 1 - 1 |  |
| CASSANO SYBARIS               | - CITTA DI APRIGLIANO       | 1 - 1 |  | CITTA DI ROSARNO          | - BORGIA 2007              | 3 - 1 |  |
| GARIBALDINA                   | - CITTA AMANTEA 1927        | 1 - 0 |  | FILOGASO                  | - COMPRESORIO ARCHI CALCIO | 3 - 0 |  |
| (1) MARINA DI SCHIAVONEA 1960 | - SAN MARCO                 | 2 - 1 |  | REAL MONTEPAONE           | - BRANCALEONE              | 2 - 0 |  |
| ROGGIANO 1973                 | - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 | 0 - 4 |  | SAN LUCA                  | - GIOIESE FOOTBALL CLUB    | 3 - 1 |  |
| SAMBIASE LAMEZIA 1923         | - PROMOSPORT                | 2 - 0 |  | TAVERNA                   | - AFRICO                   | 2 - 1 |  |
| SAN FILI CALCIO 1926          | - JUVENILIA ROSETO C.S.     | 5 - 0 |  | (1) VILLESE ACCADEMY      | - STILESE A TASSONE        | 1 - 3 |  |

(1) - disputata il 09/02/2019

(1) - disputata il 09/02/2019

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### RISULTATO GARA DEL 16/12/2018

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito delibera Corte Sportiva di Appello Territoriale (cfr C.U. 111 del 13.02.2019)

| GIRONE D - 14 Giornata - A |                         |       |  |
|----------------------------|-------------------------|-------|--|
| PROPELLARO1919 SOCCER LAB  | - CALCIO RAVAGNESE 2015 | 3 - 2 |  |

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

| GIRONE A - 1 Giornata - R |             |       |  |
|---------------------------|-------------|-------|--|
| REAL SANT AGATA           | - TAVERNESE | 2 - 0 |  |

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - R     |                        |           |     | GIRONE B - 5 Giornata - R |                           |       |  |
|-------------------------------|------------------------|-----------|-----|---------------------------|---------------------------|-------|--|
| (1) CETRARO FOOTBALL CLUB ASD | - VIRTUS DIAMANTE      | 4 - 1     |     | CACCURESE                 | - KOMUNICANDO IKST        | 4 - 2 |  |
| (1) PRAIATORTORA              | - BISIGNANO            | 1 - 0     |     | CAMPORA                   | - CERVA                   | 4 - 2 |  |
| REAL MONTALTO CALCIO          | - MIRTO CROSIA         | 5 - 0     |     | (1) CUS PSG               | - SILLANUM 2007           | 1 - 1 |  |
| REAL SANT AGATA               | - AMENDOLARA           | 2 - 1     |     | (1) KENNEDY J.F.          | - PALLAGORIO CALCIO       | 2 - 0 |  |
| ROCCA CALCIO                  | - NEW ACADEMY SG       | Rip. Gara | GST | (1) NUOVA ROGLIANO 2016   | - STELLE AZZURRE S.G.F.   | 5 - 1 |  |
| ROSE CITY                     | - FUSCALDO CALCIO 1973 | 3 - 1     |     | SANTA SEVERINA 2012       | - REAL ROCCABERNARDA      | 1 - 3 |  |
| (1) SAN LUCIDO CALCIO 2018    | - TAVERNESE            | 2 - 0     |     | SCANDALE                  | - SPORTING CATANZARO LIDO | 0 - 0 |  |

(1) - disputata il 09/02/2019

(1) - disputata il 09/02/2019

| GIRONE C - 5 Giornata - R |                          |       |     | GIRONE D - 5 Giornata - R     |                             |       |  |
|---------------------------|--------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| ATLETICO MAIDA            | - VALLATA DEL TORBIDO    | 0 - 0 |     | FORTITUDO CALCIO REGGIO       | - A.C. SCILLESE 2012        | 1 - 2 |  |
| BADOLATO                  | - PARGHELIA CALCIO       | 1 - 2 |     | LUDOS VECCHIA MINIERA         | - BORGO GRECANICO 2015      | 2 - 1 |  |
| BIVONGI PAZZANO 1968      | - PIANOPOLI              | 4 - 0 |     | (1) PALIZZI CALCIO            | - BIANCO                    | 3 - 0 |  |
| CAPO VATICANO             | - NUOVA VALLE            | 3 - 1 |     | (1) POLISPORTIVA BOVESE ONLUS | - ROSARNO CALCIO            | 0 - 2 |  |
| CHIARAVALLE CALCIO        | - SCOMMETTENDO.IT FRONTI | 0 - 3 |     | REAL                          | - PROPELLARO1919 SOCCER LAB | 2 - 5 |  |
| (1) MONASTERACE CALCIO    | - CAULONIA 2006          | 3 - 0 |     | (1) SAINT MICHEL              | - DELIESE                   | 0 - 0 |  |
| SAN CALOGERO              | - REAL MILETO            | 3 - 0 |     | SAN GIORGIO 2012              | - SAN GAETANO CATANOSO      | 2 - 1 |  |
| U.S. GIRIFALCO            | - HIERAX                 | 3 - 0 | GST | (1) SAN ROBERTO FIUMARA       | - CALCIO RAVAGNESE 2015     | 0 - 1 |  |

(1) - disputata il 09/02/2019

(1) - disputata il 09/02/2019

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 6 Giornata - R |                             |        |   |
|---------------------------|-----------------------------|--------|---|
| BOVALINO CALCIO A CINQUE  | - ENOTRIA CITTA DICATANZARO | A.R.   | D |
| C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5 | - POLISTENA CALCIO A 5      | 6 - 1  |   |
| CASOLESE                  | - HELLAS CIRO MARINA        | 6 - 5  |   |
| KROTON CALCIO A 5         | - CITTA DI COSENZA C5       | 6 - 2  |   |
| LM MIRTO CALCIO A 5       | - CITTA DI FIORE C5         | 7 - 3  |   |
| ROGLIANESE CALCIO A 5     | - LAMEZIA SOCCER            | 1 - 15 |   |
| VIBO CALCIO A 5           | - SENSATION PROFUMERIE C5   | 2 - 2  |   |

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 6 Giornata - R |                             |       |  | GIRONE B - 6 Giornata - R |                              |        |  |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--|---------------------------|------------------------------|--------|--|
| CRESCENDO                 | - PRATO SAN MARCO ARGENTANO | 4 - 5 |  | FANTASTIC FIVE SIDERNO    | - PROPELLARO1919 SOCCER LAB  | 10 - 2 |  |
| DOMENICO SPORT            | - FUTSAL KROTON             | 9 - 7 |  | FUTSAL CLUB FILADELFIA    | - CATANZARO FUTSAL           | 6 - 6  |  |
| GIOVE                     | - BOSCOLANDIA               | 3 - 3 |  | FUTSAL FORTUNA            | - ROSARNESE                  | 3 - 3  |  |
| ROSSANO CENTRO STORICO C5 | - SERRALONGA PERTINA        | 6 - 6 |  | LUDOS VECCHIA MINIERA     | - 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL | 3 - 2  |  |
| SILVER CITY               | - SPORTING CLUB CORIGLIANO  | 3 - 3 |  | REGGIO FOOTBALL CLUB      | - DAVOLI ACADEMY             | 3 - 3  |  |
| SOCCER MONTALTO C5        | - AMANTEA CALCIO A CINQUE   | 2 - 4 |  | XENIUM                    | - POLISPORTIVA CITTANOVA     | 3 - 4  |  |

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE D - 5 Giornata - R |                             |       |  | GIRONE F - 5 Giornata - R     |                         |       |  |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--|-------------------------------|-------------------------|-------|--|
| CATANZARO FUTSAL          | - ENOTRIA CITTA DICATANZARO | 9 - 4 |  | (1) C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5 | - LUDOS VECCHIA MINIERA | 7 - 2 |  |
| (1) DAVOLI ACADEMY        | - CLUB QUADRIFOGLIO 97      | 8 - 5 |  | (1) GALLINESE DL              | - REGGIO FOOTBALL CLUB  | 8 - 4 |  |
| FUTSAL FORTUNA            | - NAUSICAA CALCIO A 5       | 5 - 8 |  | PROPELLARO1919 SOCCER LAB     | - XENIUM                | 9 - 1 |  |

(1) - disputata il 11/02/2019

(1) - disputata il 11/02/2019

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE SF - 1 Giornata - A |                       |       |  |
|----------------------------|-----------------------|-------|--|
| CANTINELLA C5              | - NAUSICAA CALCIO A 5 | 3 - 1 |  |
| FUTSAL STEFANACONI         | - BERGOTTO C5         | 3 - 1 |  |

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 10 Giornata - A |                      |        |  |
|----------------------------|----------------------|--------|--|
| CORIGLIANO ROSSANO FUTSAL  | - STALETTI           | 10 - 0 |  |
| CUS COSENZA                | - ROCCELLA           | 6 - 2  |  |
| FUTSAL VISIORAY CATANZARO  | - MIRABELLA          | 5 - 2  |  |
| MEDITERRANEO               | - FUTSAL CATANZARO   | 6 - 1  |  |
| PALLAGORIO CALCIO          | - BORGIA 2007        | 1 - 1  |  |
| SAN NICOLA MELICUCCO       | - AUDACE DECOLLATURA | 13 - 0 |  |

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

## Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.02.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

# CAMPIONATO ECCELLENZA

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## A CARICO DIRIGENTI

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2019**

MANCUSO ARMANDO (SERSALE CALCIO 1975)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCALISE SALVATORE (SERSALE CALCIO 1975)

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## A CARICO DI SOCIETA'

## AMMENDA

**€ 250,00 TREBISACCE**  
per avere propri sostenitori a fine gara attinto con sputi un assistente arbitrale

## A CARICO DI ALLENATORI

## SQUALIFICA PER UNA GARA

GIOVINAZZO GIUSEPPE (GALLICO CATONA 2018)  
per comportamento irrispettoso verso l'allenatore della squadra avversaria alla fine del primo tempo.

GREGORACE SAVERIO (SCALEA 1912)  
per comportamento irrispettoso verso l'allenatore della squadra avversaria alla fine del primo tempo.

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

## **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GRECO PASQUALE (SORIANO 2010) BRIA MARIO (TREBISACCE)

## SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FUTIA SAMUELE (JONICA SIDERNO)

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                     |                      |               |                |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| CARUSO GIOVANNI     | (REGGIOMEDITERRANEA) | LARIA SAVERIO | (SORIANO 2010) |
| STILLITANO DOMENICO | (SORIANO 2010)       |               |                |

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|                 |                      |                    |                      |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CAPUTO CARMINE  | (BOCALE CALCIO ADMO) | FOTI GIUSEPPE      | (BOCALE CALCIO ADMO) |
| PELLEGRINO LUCA | (REGGIOMEDITERRANEA) | LOCCISANO GABRIELE | (SCALEA 1912)        |

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 350,00 VILLESE ACCADEMY**

per comportamento minaccioso verso gli occupanti della panchina avversaria da parte di un proprio sostenitore entrato abusivamente in campo durante la gara nonchè per comportamento ingiurioso e minaccioso e, per avere , propri sostenitori, attinto con sputi uno degli assistenti arbitrali.

##### **€ 200,00 BAGNARESE**

per lancio di pietre verso la terna arbitrale senza colpire da parte dei propri sostenitori a fine gara.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 4/2019

SAVASTANO FRANCESCO (BAGNARESE)

per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara.

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2019

MONTELEONE FRANCESCO (ROMBIOLESE)

per comportamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IANNI VINCENZO (BAGNARESE)

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERCURIO LUCA (AURORA REGGIO)

DIALLO IBRAHIMA SORY

(VILLESE ACCADEMY)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2019

RUGGERI GIOVANNI (VILLESE ACCADEMY)

per avere a fine gara protestato contro il direttore di gara e lanciato nei confronti dello stesso un pallone colpendolo alla spalla senza conseguenze.

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPALEO GIUSEPPE (STILESE A TASSONE)

COSOLETO GIUSEPPE

(VILLESE ACCADEMY)

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FAVASULI LEO ANTONIO (AURORA REGGIO)

BARILA FRANCESCO

(BAGNARESE)

MARULLA GIOVANNI (GIOIOSA JONICA ASD)

AITA FERDINANDO

(SAN MARCO)

NESCI FRANCESCO (STILESE A TASSONE)

QOSJA MARIO

(VILLESE ACCADEMY)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2019**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****AMMENDA****€ 300,00 ATLETI COSENZA MORRONE**

per avere propri sostenitori attinto con sputi e acqua un assistente arbitrale , nonché lanciato una pietra che non colpiva alcuno.

**A CARICO DI MASSAGGIATORI****SQUALIFICA. FINO AL 20/ 2/2019**

INFUSINO GIUSEPPE ROSARI (GIOIESE FOOTBALL CLUB)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MERCURIO SERGIO (BORGIA 2007)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

D ACRÌ PIERFRANCESCO L (ATLETI COSENZA MORRONE)

NOCERA CHRISTIAN

(COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

RIZZO DAVIDE (ROSSANESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MAZZEI DANILO (ATLETI COSENZA MORRONE)

ERBETTA STEFANO

(COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

PUPO DONATO (TAVERNA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CARUSO MICHELE (BRUTTIUM COSENZA)

ROMEO TOMMASO

(FILOGASO)

SERPENTINO SILVIO (GIOIESE FOOTBALL CLUB)

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### DELIBERE

#### Gara del 10/ 2/2019 ROCCA CALCIO - NEW ACADEMY SG

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il supplemento di rapporto dell'arbitro e sentito a chiarimenti;

visti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta:

- che al quarto minuto del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara perché veniva accerchiato dai giocatori della squadra di casa che protestavano per la mancata concessione di un calcio di rigore;
  - che l'arbitro a fronte di proteste e minacce non subiva da parte dei calciatori del Rocca Calcio alcun atto di violenza fisica se non qualche spinta con il petto;
  - che la situazione creatasi non era tale da mettere in pericolo l'incolumità dell'arbitro che, peraltro, era garantita dalla presenza dei Carabinieri al cui intervento l'arbitro avrebbe potuto fare ricorso e che, per la situazione creatasi, non hanno ritenuto di dover effettuare alcun intervento;
  - che pertanto l'arbitro non essendoci le condizioni necessarie per la sospensione della gara non ha fatto uso dei propri poteri discrezionali sospendendo la gara stessa;
- visto l'art. 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) trasmette gli atti alla segreteria del C.R. Calabria in sede per quanto di competenza in merito alla ripetizione della gara stessa.

#### Gara del 10/ 2/2019 U.S. GIRIFALCO - HIERAX

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Hierax;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17, comma1, e 18 comma 1 lett.b) e g) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società la punizione sportiva HIERAX della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) penalizzare la società HIERAX di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società HIERAX l'ammenda di € 300,00 per seconda rinuncia.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI MASSAGGIATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2019

SPINELLI ALESSANDRO

(REAL SANT AGATA)

entrata abusiva in campo, proteste e ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COSTABILE GIANMARCO

(TAVERNESE)

per avere a seguito del provvedimento disciplinare comminatogli, mantenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, reiterandolo al termine dell'incontro nei pressi dello spogliatoio arbitrale.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2019**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

##### **€ 150,00 PALIZZI CALCIO**

Per avere un proprio dirigente, non iscritto in distinta e già inibito, fatto ingresso abusivamente sul terreno di gioco durante la gara.

##### **€ 50,00 MONASTERACE CALCIO**

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 4/2019**

DODARO STEFANO (CUS PSG)

per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, durante e a fine gara.

BRANCATI DEMETRO (PALIZZI CALCIO)

per ingresso abusivo in campo durante lo svolgimento della gara (già inibito fino al 13.02.2019).

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 4/2019**

DEPRESBITERIS ROBERTO (PRAIATORTORA)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2019**

IORE WALTER (SILLANUM 2007)

in quanto entrava abusivamente in campo e, giunto fino alle panchina avversaria, iniziava a discutere con alcuni dirigenti.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2019**

GUIDO EMILIO (CUS PSG)

per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, durante e a fine gara.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

API FRANCESCO (SAN ROBERTO FIUMARA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LO FEUDO FRANCESCO (CUS PSG)

PETRONIO ANTONINO

(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

FRISINA ANGELO (ROSARNO CALCIO)

AMBROSI GIUSEPPE

(SILLANUM 2007)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

NICITA ROCCO (BIANCO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                      |                  |                   |                |
|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| FIORITI DIEGO MARTIN | (DELIESE)        | ASTORINA GIANLUCA | (KENNEDY J.F.) |
| AUTOLITANO ANTONINO  | (PALIZZI CALCIO) | CARUSO ERIBERTO   | (PRAIATORTORA) |
| TALARICO PASQUALE    | (SILLANUM 2007)  |                   |                |

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ALIBERTI VINCENZO DARIO | (SAINT MICHEL) |
|-------------------------|----------------|

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                   |                             |                   |                  |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| SACCHINI ENNIO    | (CUS PSG)                   | PRATICO VINCENZO  | (PALIZZI CALCIO) |
| ROMEO CARMELO     | (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS) | GABRIELE GIOVANNI | (PRAIATORTORA)   |
| FERRARO GIUSEPPE  | (ROSARNO CALCIO)            | FRISINA ANGELO    | (ROSARNO CALCIO) |
| MERCURIO DOMENICO | (SAINT MICHEL)              | REPOLE VITTORIO   | (SILLANUM 2007)  |

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2019**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****AMMENDA****€ 150,00 ATLETICO MAIDA**

per avere alcuni dirigenti e sostenitori al termine dell'incontro proferito frasi offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara

**€ 150,00 CACCURESE**

in quanto al termine dell'incontro, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società Caccurese, entrava abusivamente negli spogliati e minacciava un dirigente avversario.

**€ 150,00 NUOVA VALLE**

per lancio di una bottiglietta da parte dei propri sostenitori all'indirizzo del direttore di gara senza colpirlo.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2019**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| BRIGLIO ANTONIO | (CAMPORA) |
|-----------------|-----------|

per eccessive proteste a decisioni arbitrali.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2019**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| MAELLARE GIUSEPPE MARIA | (CHIARAVALLE CALCIO) |
|-------------------------|----------------------|

per comportamento non regolamentare in campo.

**A CARICO DI MASSAGGIATORI****SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2019**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ANELLINO ANGELO | (CACCURESE) |
|-----------------|-------------|

per proteste a decisioni arbitrali.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ROMAGNUOLO DAVIDE | (ATLETICO MAIDA) |
|-------------------|------------------|

per comportamento offensivo e minaccioso e protesta violenta nei confronti dell'arbitro.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MARTINO ANTONINO (BORGO GRECANICO 2015)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                       |                         |                   |                        |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| SANTO ALESSANDRO      | (ATLETICO MAIDA)        | MENNITI ETTORE    | (BADOLATO)             |
| FOTI SAVERIO          | (BORGO GRECANICO 2015)  | MANGANARO ANTONIO | (BORGO GRECANICO 2015) |
| LA TORRE DOMENICO     | (CAPO VATICANO)         | RAUTI GABRIELE    | (CHIARAVALLE CALCIO)   |
| BARRECA DEMETRIO      | (LUDOS VECCHIA MINIERA) | RIPA LUCA         | (ROCCA CALCIO)         |
| PAVIGLIANITI ANTONINO | (SAN GIORGIO 2012)      |                   |                        |

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

CURCIO FRANCESCO (ATLETICO MAIDA)

per comportamento offensivo e minaccioso e protesta violenta nei confronti dell'arbitro a fine gara.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

EL AOUDI RADOUANE (ATLETICO MAIDA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                     |                        |                   |                        |
|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| ROMEO VINCENZO      | (BADOLATO)             | FALCONE FORTUNATO | (BORGO GRECANICO 2015) |
| BALDISERRA ROBERTO  | (CAMPORA)              | COMMISSO LORENZO  | (CERVA)                |
| COSTANZA SALVATORE  | (FUSCALDO CALCIO 1973) | MIRABELLI ROBERTO | (KOMUNICANDO IKST)     |
| RUSSO PAOLO         | (REAL)                 | COLACE DOMENICO   | (REAL MILETO)          |
| RAMONDINO FRANCESCO | (SAN CALOGERO)         | AMADDEO CONSOLATO | (SAN GIORGIO 2012)     |
| SCHIAVELLO MARCO    | (VALLATA DEL TORBIDO)  |                   |                        |

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                    |                           |                  |                           |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| DELUCA ROSARIO     | (CAMPORA)                 | MAGLIA ANTONIO   | (CAPO VATICANO)           |
| SILVANO ANTONIO    | (CAPO VATICANO)           | SIMONETTI EGIDIO | (CAPO VATICANO)           |
| COSTANTINO PAOLO   | (FORTITUDO CALCIO REGGIO) | MANDIANG IDRISSE | (NUOVA VALLE)             |
| MAZZOTTA FRANCESCO | (NUOVA VALLE)             | KABLI AZEDDINE   | (PIANOPOLI)               |
| CHIMERA FRANCESCO  | (REAL)                    | SOLANO SIMONE    | (REAL MILETO)             |
| SANGERVASIO ANDREA | (REAL ROCCABERNARDA)      | CAROLEO NICODEMO | (SPORTING CATANZARO LIDO) |
| SICILIANO ANDREA   | (VALLATA DEL TORBIDO)     |                  |                           |

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### PREANNUNCIO DI RECLAMO

#### Gara del 9/ 2/2019 BOVALINO CALCIO A CINQUE - ENOTRIA CITTA DICATANZARO

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.ENOTRIA CITTA DICATANZARO si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2019**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2019

VETERE NICODEMO (HELLAS CIRO MARINA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FOTI MARIO (POLISTENA CALCIO A 5)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

|                |                           |               |                     |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| FEDERICO UGO   | (KROTON CALCIO A 5)       | MARTINO LUIGI | (KROTON CALCIO A 5) |
| LONGO GIUSEPPE | (SENSATION PROFUMERIE C5) |               |                     |

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|                    |                        |                   |                           |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| MONTEROSSO CLAUDIO | (POLISTENA CALCIO A 5) | ROCCISANO ANTONIO | (SENSATION PROFUMERIE C5) |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2019**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 120,00 FUTSAL FORTUNA**

per avere propri tesserati dato vita ad una rissa con i componenti della panchina avversaria prontamente sedata dai capitani delle due squadre

##### **€ 120,00 ROSARNESE**

per avere propri tesserati dato vita ad una rissa con i componenti della panchina avversaria prontamente sedata dai capitani delle due squadre

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2019**

SILIPO VITTORIO (CATANZARO FUTSAL)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FRAGALA CARMELO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

D AMBROSIO MICHELANGELO (LUDOS VECCHIA MINIERA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

TERRANOVA ANGELO (SERRALONGA PERTINA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**A CARICO DI ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

RONDINELLI FRANCESCO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)  
per condotta antisportiva nei riguardi di un calciatore della squadra avversaria durante la gara.

D ARRIGO ALESSANDRO (REGGIO FOOTBALL CLUB)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DE LUCA NATALE (CRESCENDO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                    |                      |             |                    |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| BORELLO GIUSEPPE   | (CATANZARO FUTSAL)   | SCERBO LUCA | (CATANZARO FUTSAL) |
| PELLEGRINO ERNESTO | (SERRALONGA PERTINA) |             |                    |

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                |                             |                    |                          |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| DE LUCA NATALE | (CRESCENDO)                 | SANTISE CRISTIAN   | (DAVOLI ACADEMY)         |
| CAJAL MAX      | (FANTASTIC FIVE SIDERNO)    | DASTOLI ALESSANDRO | (FUTSAL CLUB FILADELFIA) |
| FERRARI MARCO  | (PRATO SAN MARCO ARGENTANO) |                    |                          |

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                  |                      |                   |                  |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| LOURO RICKY      | (DOMENICO SPORT)     | TRAPASSO GIUSEPPE | (FUTSAL FORTUNA) |
| STUMPO SALVATORE | (SERRALONGA PERTINA) |                   |                  |

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

STELITANO SALVATORE (BERGOTTO C5)

##### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MOLINARI MARIO (CANTINELLA C5)

SCURA SALVATORE (CANTINELLA C5)

OREFICE LEONARDO

(CANTINELLA C5)

POSCA NICOLA

(NAUSICAA CALCIO A 5)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

TOMAINO GIANLUCA (BORGIA 2007)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MASSARA VALENTINA (BORGIA 2007)

per avere tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/02/2019.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A**

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**ALL. A)**

## REGOLAMENTO DELLA L.N.D.

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LE ATTIVITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lo svolgimento dei Campionati</b></p> <p>1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.</p> <p>2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.</p> <p>3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.</p> <p>4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti</p> | <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LE ATTIVITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lo svolgimento dei Campionati</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o</p> |

o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.</p> | <p>idoneo in altro Comune.</p> <p>6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 53 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

## Art. 53

## Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. | 2. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate <b>nel corso del campionato di competenza</b> non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. |
| 4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.                                                                                                                                                  | 4. <b>Abrogato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 bis. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Campionato stesso.</p> <p>6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.</p> <p>7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.</p> <p>8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.</p> <p>9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.</p> <p>10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.</p> | <p>6. Invariato</p> <p>7. Invariato</p> <p>8. Invariato</p> <p>9. Invariato</p> <p>10. Invariato</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 62 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche si applicheranno dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

## Art. 62

## Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUOVO TESTO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Invariato     |
| 2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Invariato     |
| 2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 bis. Invariato |
| 3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di | 3. Invariato     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.</p> <p>5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.</p> <p>6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.</p> <p>7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.</p> | <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. <b>Prima dell'inizio della gara</b>, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione <b>dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega</b>, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. <b>In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.</b></p> <p>7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, <b>sui motivi del mancato inizio</b> e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, <b>in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.</b></p> <p>8. <b>Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

**9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).**

**10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.**

**11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.**

**12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.</p> <p>9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.</p> | <p>13. Nel caso di prolungamento della <b>sospensione disposta dal</b> responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. <b>La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.</b></p> <p>14. <b>Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione</b> della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 90  
Sanzioni

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NUOVO TESTO                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e</p> | <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Invariato</p> |

variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

5. Invariato

6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 50 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 50 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI****Art. 50****Modifiche all'ordinamento dei Campionati**

| <b>VECCHIO TESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NUOVO TESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.</p> <p>3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F..</p> | <p>1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.</p> <p>3. Abrogato</p> |

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 49 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 49

#### Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

##### **a) Lega Nazionale Professionisti**

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.

##### **b) Lega Italiana Calcio Professionistico**

Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

##### **Criteri di promozione**

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off.

I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:

- a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

- b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l'altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate;
- c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della terza in graduatoria delle seconde classificate;
- d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;
- e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

### **Criteri di retrocessione**

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

- 1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato Nazionale Dilettanti;
- 2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:
  - a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciannovesima classificata;
  - b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciottesima classificata;
  - c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

### **Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone**

La formazione delle classifiche finali dei gironi, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d. della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

### **Criteri di organizzazione dei play-off e play-out**

L'organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

### **Criteri organizzativi generali**

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

### **c) Lega Nazionale Dilettanti**

#### **- Dipartimento Interregionale.**

##### **1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.**

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento

della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni:

- a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

### **- Comitati Regionali**

#### **1) Campionati Regionali.**

##### **a) *Campionato di Eccellenza.***

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

##### **b) *Campionato di Promozione.***

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores "Under 18".*

Il Campionato Regionale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

2) *Campionati Provinciali*

a) *Campionato di 3a Categoria.*

Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) *Campionato di "3a Categoria – Under 21".*

Il Campionato di "3a Categoria – Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

c) *Campionato di "3a Categoria – Under 18".*

Il Campionato di "3a Categoria – Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) *Campionato di "3.a Categoria – Over 30".*

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 30" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

e) *Campionato di "3.a Categoria – Over 35".*

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 35" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

f) *Campionato Provinciale Juniores "Under 18".*

Il Campionato Provinciale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

### **- Dipartimento Calcio Femminile:**

Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

### **- Divisione Calcio a Cinque**

1. Campionati Nazionali
2. Campionati Regionali
3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:

- a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
- b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2<sup>a</sup> Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
- c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

### **d) Divisione Calcio Femminile:**

Competizioni Nazionali:

1. Campionati Nazionali
2. Campionato Primavera
3. Coppa Italia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

4. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

5. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

6. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

#### **Norma transitoria**

Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l'integrazione dell'organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società.

Laddove, all'esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l'organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell'organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La suddetta disposizione entra in vigore per le decisioni intervenute successivamente al 1° febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

## Art. 8

## Violazioni in materia gestionale ed economica

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUOVO TESTO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. | 1. Invariato |
| 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.                                                                                                                                                                          | 2. Invariato |
| 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.                                                                   | 3. Invariato |
| 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.                           | 4. Invariato |
| 5. Abrogato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Abrogato  |
| 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.                                                                                        | 6. Invariato |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>7. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>7. Invariato</p> |
| <p>8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;</p> <p>b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;</p> <p>c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.</p> | <p>8. Invariato</p> |
| <p>9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>9. Invariato</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.</p>                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <p>10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>10. Invariato</p> |
| <p>11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>11. Invariato</p> |
| <p>12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.</p> | <p>12. Invariato</p> |
| <p>13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.</p>              | <p>13. Invariato</p> |
| <p>14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18,</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14. Invariato</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.</p> <p>15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.</p> | <p>15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

## Art. 10

**Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari**

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.</p>                                                                                        | <p>1. Invariato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2. Invariato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> | <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> |
| <p>Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per **solo** il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

**b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);**

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

**b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);**

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica</p> | <p>recidiva;</p> <p><b>b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);</b></p> <p>c) per il <b>solo</b> terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p><b>c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);</b></p> <p>d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.</p> <p>3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.</p> <p>4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.</p> <p>5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.</p> <p>6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di</p> | <p>quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.</p> <p>3. bis. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.</p> |                      |
| <p>7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>7. Invariato</p>  |
| <p>8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.</p>                                                                                        | <p>8. Invariato</p>  |
| <p>9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>9. Invariato</p>  |
| <p>10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>10. Invariato</p> |
| <p>11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>11. Invariato</p> |

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

## Art. 13

## Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p> | <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione <b>degli articoli 11 e 12</b> se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione <b>degli articoli 11 e 12</b> è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p> |

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 5 – 2019**

**Oggetto: Anno 2019 – Principali scadenze tributarie**

Si premette che tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70/2011).

**Scadenze mensili**

**15 – Imposte sui redditi e IVA** - Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.

**15 – IVA ordinaria** – per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, al netto di IVA, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

**16 – IVA** -Soggetti in regime ordinario – mensili – Versamento della differenza tra l'IVA sulle operazioni attive registrate e da registrare nel mese precedente e l'IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.

**16 – IRPEF** -Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Versamento delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art 67, comma 1, lett. m) TUIR).

**16 – IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilato e sui redditi diversi ex art. 67, comma lett. l), operate nel mese precedente.

**16 – INPS** – Versamento del contributo alla Gestione Separata dovuto sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendenti.

**N.B.** I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

**Febbraio**

**1° - venerdì**

- Inizio decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 in forma autonoma per il 2018 (scadenza del termine: 30 aprile 2019) -

**16 – sabato (18 lunedì)**

-**IVA** – Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91 – Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre 2018 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997-

**28 – giovedì –**

-**Spesometro 2018** – invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo e quarto trimestre e nel secondo semestre 2018-

*Dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è stato abrogato a seguito dell'introduzione della e-fattura.*

- Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta-

## Marzo

### 7 - giovedì

-Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto d'imposta, dei **modelli Certificazione Unica - CU – relativi ai redditi 2018** corrisposti a dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi o altri soggetti con ritenute IRPEF – *Il nuovo Modello CU 2019 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate il 15 gennaio 2019.*

### 16 sabato (18 lunedì)

- **versamento dell'IVA** a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all'anno 2018- (*E' possibile effettuare il versamento il 30 giugno con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo*) -

-**versamento della tassa annuale** per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc). L'importo è di € 309,87 per i soggetti con capitale sociale fino ad € 516.456,90 e di € 516,46 per i soggetti con capitale sociale superiore. Il codice da indicare sul mod. F 24 è: 7085-tassa vidimazione libri sociali - anno 2019-

### 31- sabato (proroga al 1° aprile)

-termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (**IRES e IRAP**) – **REDDITI 2018** - da parte dei soggetti IRES e IRAP (**Società e Associazioni Sportive**) relativamente al bilancio chiuso al **30 giugno 2018**- (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio)-

-termine ultimo di consegna dei **CU** –Certificazione Unica - dei redditi di lavoro dipendente, da parte dei datori di lavoro o enti, erogati ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nel 2018-

-termine ultimo di consegna della certificazione per altri compensi corrisposti nel 2018-

-termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del **Modello EAS** da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche all'Agenzia delle Entrate -

## Aprile

### 1° - lunedì

**Scadenze dei termini degli adempimenti previsti per il 31 marzo-**

### 30 - martedì -

-termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA 2019 in forma autonoma per l'anno 2018-

-**Associazioni Sportive Dilettantistiche**, che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare (31 dicembre 2018) - Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70) – **termine ultimo** per l'eventuale invio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione del **Mod. D-A 2018 (Rottamazione-ter)**

## Maggio

### 7 – martedì -

-termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che, in possesso dei prescritti requisiti, intendono iscriversi per la prima volta al riparto del cinque per mille.

### 16 -giovedì

-**IVA** - Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 1° trimestre 2019 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

**31 – venerdì –**

**-Soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2018 - Versamento 2<sup>a</sup> rata acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2018/2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al bilancio al 30 giugno 2018- (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio) –**

**Giugno**

**30 – domenica (1° luglio lunedì)**

**- Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 – Versamento del saldo imposte IRES e IRAP relative all'anno 2018 e 1<sup>a</sup> rata acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI 2019 relativa al bilancio al 31 dicembre 2018 (entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura del bilancio)-**

**-versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2019 per l'anno 2018, maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo 2019).**

**-termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti ai quali è consentito presentarla per l'invio all'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso gli uffici postali -**

**Luglio**

**1 – lunedì**

**Scadenza dei termini degli adempimenti previsti per il 30 giugno**

**-Termine ultimo per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Ufficio CONI territorialmente competente da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche il cui rappresentante legale è cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata o da parte delle Associazioni che si iscrivono per la prima volta al riparto 2019.**

**Trasmissione da parte del Caf all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 consegnato al Caf entro il 24 giugno;**

**7 – domenica (8 luglio lunedì)**

**Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del Mod. 730/2018 ordinario. (I CAF, invece, devono trasmettere le dichiarazioni loro presentate dal contribuente con il seguente calendario:- entro l'8 luglio per le dichiarazioni consegnate dal contribuente tra il 23 ed il 30 giugno;-entro il 23 luglio per le dichiarazioni consegnate dal contribuente dal 1° al 23 luglio)-**

**23 – martedì**

**-Invio Mod.730 precompilato 2019: per tutti i contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 -**

**30 - martedì**

**-versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2018 e 1<sup>a</sup> rata acconto 2019, non versate il 30 giugno -**

**Agosto**

**20 - martedì**

**-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 2° trimestre 2019 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 -**

**Settembre**

**30 - lunedì**

**-termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione REDDITI 2019 sia per le persone fisiche che per i soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre (entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio)-**

## Ottobre

### 31 mercoledì

-termine ultimo per la trasmissione, in via telematica, del Mod. 770/2019 per l'anno 2018 da parte dei sostituti d'imposta -

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 giugno 2019 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori a € 51.645,70 annui)-

## Novembre

### 16 - sabato (18 lunedì)

-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 3° trimestre 2019 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 -

### 30 – sabato ( 2 novembre lunedì)

-versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto IRAP e IRES per il 2019 da parte dei soggetti con esercizio sociale al 31 dicembre 2018 (entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del bilancio)-

## Dicembre

### 27 - venerdì

-IVA – Versamento acconto relativo all'anno 2019 da parte di contribuenti mensili o trimestrali -

### 31 - martedì

-versamento IRES e IRAP a saldo 2018/2019 e 1<sup>a</sup> rata di acconto 2019/2020 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2019 (sesto mese successivo a quello di chiusura del bilancio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% -

-Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 400.000,00 annui- scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/91 per l'esercizio successivo. L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all'Ufficio delle entrate competente con le modalità previste dal Decreto su opzioni e revoche-

-predisposizione da parte delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui sopra, del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno 2020 (si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)- Il prospetto va redatto tenendo conto dell'anno solare e, pertanto, va posto in essere dal 1° gennaio, a prescindere dalla data di chiusura del bilancio -

\* \* \*